



LEGAMBIENTE

Roma, 3 dicembre 2014
Ai Senatori Commissione Territorio e Ambiente

**OSSERVAZIONI AL DDL 1676 (Collegato Ambientale – Legge Stabilità 2014)
Audizione del 3 dicembre 2014**

Gentili Senatori,

vi ringraziamo per averci offerto l'opportunità di dare il nostro contributo alla discussione del ddl in oggetto. Il nostro giudizio su tale provvedimento è complessivamente positivo perché abbiamo rinvenuto al suo interno molte novità positive che potranno dare impulso ad attività sociali ed economiche che puntino a consumare meno materia ed energia e ad orientare in senso innovativo settori importanti della nostra economia. Il nostro auspicio è che diventi subito legge dello Stato.

Con spirito di collaborazione positiva, sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte migliorative.

Proposte di emendamenti

Art. 3. – (Programma di mobilità sostenibile)

Si propone di eliminare dopo “incentivare iniziative di mobilità sostenibile,” le parole “incluse iniziative di car-pooling, di bikepooling e di bike-sharing,” ed eliminare dopo “a piedi o in bicicletta,” le parole “di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale,”

Motivazione

La promozione di iniziative di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola casa-lavoro è un ottimo ambito di intervento e crediamo sia fondamentale convogliare le non ingenti risorse verso la realizzazione di un progetto unitario. La formulazione proposta intende scongiurare il rischio che i Comuni realizzino iniziative spot o finalizzate meramente ad attività di comunicazione mentre crediamo ci sia bisogno di vincolare gli enti locali su un'azione concreta e misurabile negli effetti prodotti.

Art. 7. - (Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

Si propone di aggiungere dopo le parole “i dati” le parole “e i microdati”.

Motivazione

Tale aggiunta si motiva con la necessità di rendere disponibili anche dati grezzi, non elaborati.

Art. 8. – (Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

Si propone di aggiungere il seguente emendamento:

“sostituire al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all’articolo 2, comma 1, lettera t), “*per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente*” con “*per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti*”.

Motivazione

Con tale aggiunta l’autoproduzione da rinnovabili si aprirebbe finalmente ai condomini e alla produzione e vendita in loco tra più utenti.

Art. 15. – (Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

Invitiamo a garantire che nelle tipologie da prendere in considerazione per i “materiali riciclati *post consumo*” siano comprese anche quelle dovute agli scarti di produzione al fine di sostenere al massimo lo sviluppo del ricorso alle materie prime-seconde. Così come sarebbe opportuno incentivare anche l’acquisto di materiali compostabili (vedi certe bioplastiche).

Art. 40. - (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

Riteniamo sia opportuno togliere “l’esclusività” degli abbattimenti degli immobili siti nelle aree a rischio idrogeologico sostituendola con “la priorità”.

Motivazione

Stimiamo che con i 10 milioni di euro disponibili possano essere abbattuti circa 400 immobili e che probabilmente non c’è un altrettanto numero di procedure di demolizione già espletate relative ad immobili abusivi in aree a rischio idrogeologico. C’è inoltre da considerare che, anche in questo caso come per il Fondo di rotazione, possono accedere a tali risorse solo i Comuni e non anche altri soggetti titolati alle demolizioni quali Procure, Regioni e Prefetti. Pertanto, ferma restando la priorità per gli abbattimenti degli abusi in aree a rischio idrogeologico, al fine di evitare il rischio che tali risorse non vengano utilizzate, si propone di usarle anche per altre aree: gli abusi edilizi che aspettano di essere abbattuti in Italia abbondano.

Art. 41 - Semplificazioni delle procedure in materia di Siti di Importanza Comunitaria

Si propone di eliminare tale articolo e di rimandare questa materia, che probabilmente risponde a casi concreti per cui è necessario sveltire l’iter burocratico, al ddl che modifica la legge 394/91 per dargli una risposta entro una cornice legislativa coerente.

Motivazione

Riteniamo che così com’è scritta la norma si intende applicabile nei centri abitati o per interventi su edifici sparsi compresi nei SIC, quindi interesserà anche importanti centri urbani di alcuni parchi

nazionali tipo Alta Murgia e Vesuvio (Altamura, Ercolano, etc...), e di alcuni parchi regionali come quello della Murgia materana, o del Ticino lombardo (Matera, Pavia, etc.).

La prima osservazione di merito è che tale articolo assegna ai Comuni e non ai Parchi la competenza esclusiva, a meno che non si specifichi che questa disposizione è limitata ai sic non compresi in un'area protetta il cui Ente di norma approva tali interventi.

La seconda osservazione è che dubitiamo che nei comuni ci siano le competenze per esprimere pareri su una materia così complessa: quanti comuni hanno un forestale, un biologo, zoologo, naturalista... in grado di fornire un parere all'ufficio tecnico che deve esprimere un parere adeguato alla richiesta? Ad esempio, per il rifacimento di un tetto a Matera dove nidifica il Falco Grillaio o di altra specie presente in un centro abitato. Certo che con il blocco dei costi della PA sarà difficile per i comuni ricorrere a consulenti esterni, mentre utilizzare le competenze che stanno nei parchi potrebbe risolvere molti problemi.

Art. 42. – (Fondo di garanzia delle opere idriche)

- 1) Si propone l'abrogazione dell'attuale testo del comma 4 e la sua sostituzione con il seguente: "Il Fondo di cui al comma 1 viene alimentato attraverso l'applicazione di tasse di scopo, a partire dai proventi derivanti dalle concessioni di utilizzo della risorsa idrica per impieghi produttivi (imbottigliamento, industriale, energetico, agricolo), o alla fiscalità generale per affrontare situazioni locali particolarmente svantaggiate, come quelle più marginali o interessate da gravissimi problemi di inquinamento diffuso, e per gli adeguamenti infrastrutturali più urgenti della rete".

Motivazione

La direttiva 2000/60 e il decreto legislativo 152/2006 che l'ha recepita nel nostro Paese fissano il raggiungimento dell'obiettivo di uno stato di qualità "buono" dei corpi idrici da perseguire entro il 2015. Per rispettare la norma saranno necessari enormi investimenti dell'ordine di decine di miliardi di euro per il miglioramento delle caratteristiche delle acque restituite dopo l'uso, sia in termini quantitativi che qualitativi, oltre che per la riduzione dei prelievi, delle perdite di rete e dei consumi. Giusto quindi prevedere un fondo di garanzia per il completamento delle opere idriche urgenti (depuratori e fognature), anche per rispondere alle recenti condanne per la mancata attuazione della direttiva sulla depurazione, ma non da alimentare con una ulteriore voce in bolletta a carico di tutti gli utenti (non solo di quelli coinvolti dall'intervento). Questa previsione infatti rischia di far venir meno le responsabilità dei gestori che in giro per l'Italia hanno già fatto pagare in bolletta ai loro utenti interventi infrastrutturali che poi non sono stati fatti. Che fine fanno questi soldi già stanziati, visto che in questo modo ne arriveranno di nuovi?

- 2) Aggiungere il comma 4 bis "La detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni energetiche del patrimonio edilizio viene estesa anche ai privati e ai condomini che riqualificano i propri immobili dal punto di vista idrico".

Motivazione

Mettere in pratica azioni per il risparmio della risorsa idrica negli edifici (attraverso la raccolta della pioggia e la separazione, trattamento e riuso delle acque grigie), così come nelle attività industriali e agricole sono scelte obbligate, per una concreta politica di tutela della risorsa. Occorre rendere obbligatorio, per tutte le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione degli edifici, la separazione tra le acque nere, che vanno in fognatura, e acque bianche e grigie da riciclare per usi domestici e civili non potabili e azioni finalizzate al risparmio idrico.

Art. 43. – (Contratti di fiume)

Si propone di inserire all'inizio del testo la frase "Dopo l'articolo 68 del d.lgs. 152/2006 inserire l'articolo 68 bis."

Motivazione

L'istituzionalizzazione dei Contratti di Fiume, considerata la loro importanza ed efficacia, rende opportuno inserirli all'interno della normativa vigente, quindi nel Codice Ambientale.

Art. 48. – (Acque reflue dei frantoi oleari)

Si chiede l'abrogazione del testo e la sua sostituzione con il seguente:

"1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 7 bis: è sempre vietato lo scarico delle acque reflue di vegetazione in pubblica fognatura"

Motivazione

L'articolo si pone l'obiettivo di risolvere un problema di disegualianza di trattamento nell'ambito della disciplina che riguarda gli scarichi delle acque di vegetazione (art. 101 Dlgs 152/2006 comma 7), che al momento permette di assimilarle ai reflui urbani per chi possiede il terreno con gli ulivi, mentre di considerarle reflui industriali per i proprietari dei frantoi. Ma invece di risolvere un problema rischia di crearne altri ben più gravi con ingenti danni al funzionamento degli impianti di depurazione. Infatti tale tipologia di refluo crea gravi danni al corretto funzionamento degli impianti di depurazione con aggravio di costi per il gestore degli impianti e gravi conseguenze ambientali nel corpo idrico ricettore in cui si sversano gli scarichi non depurati o depurati male.

Art. 51. - (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

Lo spirito che anima l'articolo è condivisibile. Riteniamo però che siamo già in grado di individuare e tagliare alcuni sussidi dannosi, che incidono negativamente sul consumo di risorse naturali quali: cave, sorgenti, concessioni balneari, conferimento a discarica, energia. A tal fine segnaliamo il dossier in cui vengono individuati tali sussidi, diretti ed indiretti:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/proposta_di_legge_in_materia_di_fiscalita_ambientale.pdf

Infine, si chiede che venga reinserito il testo dell'ex art. 26 (*Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato*), soppresso nell'iter di approvazione alla Camera.

Motivazione

Ci sembra una norma di civiltà affrontare il fenomeno sociale della morosità garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali

Proposta di legge in materia di fiscalità ambientale ed energetica

Correzione ecologica alla legge di stabilità

Presentazione

Nel fisco italiano, nelle regole di sfruttamento di molte risorse naturali, nelle bollette dell'energia si annidano costosi sussidi diretti e indiretti al consumo di ambiente. Il Disegno di Legge interviene su queste distorsioni eliminando sussidi e sconti fiscali alle fonti fossili e introducendo regole di tutela e di tassazione trasparenti in tutta Italia per cave, acque minerali, concessioni balneari, consumo di suoli. Le proposte contenute nel Disegno di Legge dimostrano come sia possibile, indispensabile e urgente in particolare in un periodo di recessione, intervenire sulla fiscalità per cancellare privilegi e rendite liberando risorse per investimenti e mettendo in moto processi di innovazione in settori produttivi centrali per l'economia italiana. Per chiarezza, non esistono vincoli internazionali che impediscono interventi come quelli proposti, al contrario la stessa OCSE nelle raccomandazioni nei confronti dell'Italia metteva in luce proprio la centralità di una riforma della fiscalità ambientale che riguardasse le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione di una crescita verdeⁱ.

Il disegno di Legge interviene sul settore **energetico**, dove l'utilizzo di fonti fossili determina inquinamento e emissioni climalteranti, e dove sono individuabili esenzioni alle accise sui consumi energetici pari ad almeno 5,7 mld/a nel 2014ⁱⁱ, quasi tutte a vantaggio del consumo di fonti fossili, in gran parte nei trasporti. Si tratta di un sistema fiscale complesso, incoerente e costoso che ha introdotto nel tempo incentivi, sconti, esoneri da accise e altre imposte ambientali senza una verifica dei risultati e dei costi. Inoltre nelle bollette dell'energia pesano sussidi alle fonti fossiliⁱⁱⁱ pari a oltre 2 miliardi di Euro nel 2012. E ancora, gli oneri generali di sistema non sono caricati in modo proporzionale bensì con un sussidio incrociato a favore soprattutto dei consumatori di taglia più grande^{iv} e di quelli con più grande incidenza dei costi energetici^v.

Il disegno di Legge, agli articoli 6 e 7, interviene in particolare proponendo:

- L'abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici.
- La rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una proporzionale alle emissioni climalteranti, senza attendere l'approvazione della normativa comunitaria^{vi} che lo prevede. A tal fine serve una modifica della normativa vigente per anticipare e ampliare le disposizioni della delega fiscale^{vii}.
- L'eliminazione dalle bollette dell'energia dei sussidi alle fonti fossili e dei sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori^{viii}.



LEGAMBIENTE



radicali italiani

La riduzione dei sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili^{ix}.

Il Disegno di Legge interviene anche in **campo ambientale**, dove oggi il sistema di tutela e la fiscalità sul prelievo e l'uso di risorse limitate e non rinnovabili è iniquo, pro-consumo di risorse naturali e a favore delle rendite. In particolare sono quattro i settori dove si propone di intervenire. Il primo riguarda l'attività di escavazione, dove i canoni di concessione stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi o pari a zero^x, con regole di tutela incomplete e inadeguate che premiano rendite e illegalità. Inoltre, rispetto ad altri Paesi europei, in Italia il recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti dall'edilizia è inoltre estremamente basso^{xi} anche per un altrettanto basso costo di conferimento a discarica dei rifiuti edilizi^{xii}. Stessa situazione la si trova nelle concessioni per le acque minerali dove i canoni, stabiliti dalle Regioni, sono estremamente bassi^{xiii}, perfino in aree dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico, premiando rendite e vantaggi economici per pochi. Anche per le concessioni balneari, dove i canoni sono in larga parte del Paese estremamente bassi e premiano rendite di posizione che hanno generato spesso abusi edilizi e illegalità nei confronti del diritto di accesso alle spiagge. Infine, per la trasformazione di suoli agricoli e naturali ad usi urbani la tassazione nel nostro Paese è estremamente bassa rispetto alla rendita generata e non spinge al riuso delle aree dismesse o da riqualificare, contribuendo al consumo di suolo. Il disegno di Legge, agli articoli 1-5 interviene con modifiche che riguardano:

- l'introduzione di un canone minimo nazionale per le concessioni di coltivazione di cava differenziato per tipologie di materiali e la fissazione di un'ecotassa minima per lo smaltimento in discarica^{xiv}.
- l'adeguamento dei canoni per le concessioni di acque minerali in tutto il territorio nazionale^{xv} e dei canoni per le concessioni balneari^{xvi} in tutto il territorio.
- l'introduzione di un contributo per il consumo di suoli agricoli e naturali i cui introiti devono essere vincolati a interventi di rigenerazione urbana^{xvii}.
- l'introduzione, attraverso una delega, di principi e regole di tutela uniformi in tutto il territorio nazionale che riguardino le aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle sorgenti per ragioni di tutela ambientale; l'occupazione massima dei litorali con concessioni balneari per rispettare il diritto alla fruizione libera del demanio balneare; gli obiettivi massimi di trasformazione dei suoli a usi urbani per spingere il riuso e la riqualificazione di aree dismesse o degradate^{xviii}.

Inoltre all'articolo 8, si introduce una delega per la revisione dell'Imposta sul Valore Aggiunto con l'obiettivo di orientare il mercato verso modi di produzione e consumo sostenibili. In questo modo si introducono incentivi capaci di orientare sia le imprese che di favorire una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori rispetto all'impatto ambientale dei beni e dei prodotti. In ogni caso la differenziazione dell'IVA dovrà portare complessivamente a un risultato di parità di gettito per lo Stato.

L'approvazione del Disegno di Legge permetterebbe di generare complessivamente risorse fiscali per 7 miliardi di Euro.

La revisione della tassazione per la sola parte ambientale permetterebbe di generare già dal 2015 risorse pari a oltre 1 miliardo di Euro l'anno (passando da 186 milioni a 1270). In particolare la revisione della tassazione sulle componenti ambientali permetterebbe di far passare i canoni per le concessioni da cava da 34 milioni di Euro/anno a 230 milioni, quelli per le concessioni di acqua

minerale da 12 milioni di Euro/anno a 240 milioni, quelli per il conferimento a discarica da 40 milioni di a 500 milioni, quelli per le concessioni balneari da 100 milioni di Euro/anno ad almeno 300 milioni. Qualcuno potrebbe obiettare rispetto a interventi fiscali di questo tipo? Per fare degli esempi, per l'acqua in bottiglia oggi si pagano canoni in media pari a 0,1 centesimi per litro e con la legge si passerebbe a 2 centesimi (il prezzo medio di vendita è 26 centesimi!). Per le cave si pagherebbe il 20% del prezzo di vendita finale (siamo al 3,5% e in alcune Regioni è gratis). Negli stabilimenti balneari si avrebbe un valore per le concessioni minimo di 3mila Euro all'anno, quando sono noti i guadagni nel settore.

Nel sistema degli oneri regolati nelle bollette dell'energia, la fine degli sconti ai consumatori energivori darebbe un vantaggio a quelli con minori consumi sia assoluti sia in rapporto al volume d'affari (e quindi alle aziende che investono per diventare più efficienti nei consumi energetici) di almeno 1 miliardo di Euro all'anno complessivamente. La rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, con la soppressione di esenzioni che per il 2014 sono stimate in 5,7 mld, permetterebbe in parte di ridurre il carico fiscale sui redditi e per l'altra parte di cofinanziare investimenti in efficienza energetica in grado di compensare le imprese più innovative tra quelle colpite dalla fine delle esenzioni.

Le risorse generate e risparmiate, in coerenza con la delega fiscale^{xix}, dovrebbero essere indirizzate a realizzare tre importanti obiettivi:

- La riduzione delle imposte sul reddito di persone e imprese.
- La spinta agli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati alla eliminazione delle esenzioni dalle imposte ambientali.
- Il recupero ambientale negli ambiti coinvolti dalle attività interessate dall'aumento dei canoni e la rigenerazione urbana con bonifica di suoli inquinati, riutilizzo di aree dismesse, messa in sicurezza del territorio.

Il disegno di legge interviene su alcuni settori strategici dell'economia italiana indicando una chiara prospettiva di innovazione e giustizia. Non esistono ragioni economiche, giuridiche o di opportunità a impedire una direzione di cambiamento di questo tipo. Del resto è opinione condivisa in ambito scientifico e politico che le regole di tutela, utilizzo e consumo delle risorse naturali e dei beni ambientali demaniali debbano essere il più possibile trasparenti, semplici, comprensibili. Allo stesso modo è necessario che lo siano gli interventi con cui lo Stato fornisce incentivi alla transizione ecologicamente sostenibile del sistema economico: devono aiutare l'innovazione e non proteggere rendite. Devono garantire la legalità. Con le proposte contenute nel disegno di Legge si eliminano sussidi e si cancellano rendite di cui beneficiano alcune categorie, oggi a danno di risorse ambientali, mentre si mettono in moto risorse per ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro e per investimenti in innovazione e riqualificazione ambientale. Tra gli effetti positivi di una scelta di modifica della fiscalità in una direzione ecologica come quella proposta vi è l'orientamento dei mercati verso modi di produzione e consumi più sostenibili come previsto nella delega fiscale^{xx}, lo strutturale disincentivo all'uso delle fonti fossili, la maggiore trasparenza e migliore concorrenza grazie all'eliminazione di sussidi nascosti e rendite dovute ad assegnazioni senza gare, ma anche l'incremento della competitività attraverso la riduzione delle imposte sui redditi delle aziende.

Le proposte

Articolo 1

(Fiscalità in materia di attività estrattive e conferimento a discarica dei rifiuti)

1. A partire dal 1° gennaio 2015 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell' art. 2 c.3 del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:

- a) 1,80 Euro/m³ per sabbia e ghiaia
- b) 2,30 Euro/m³ per calcare
- c) 1,30 Euro/m³ per argilla
- d) 4,00 Euro/m³ per pietre ornamentali
- e) 1,20 Euro/m³ per torba

Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.

2. A partire dal 1 gennaio 2015 il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è pari ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento del livello di raccolta differenziata minimo previsto dalla legge secondo il seguente criterio di proporzionalità:

- raccolta differenziata tra il 65% e il 70%: riduzione del tributo del 70%
- raccolta differenziata tra il 70% e il 75%: riduzione del tributo dell'80%
- raccolta differenziata superiore al 75%: riduzione del tributo del 90%

Articolo 2

(Fiscalità in materia di concessioni demaniali marittime)

1. A partire dal 1° gennaio 2015 i canoni per le concessioni balneari, come all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

- a) area scoperta: euro 5,20 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;
- b) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,80 al metro quadrato per la categoria A; euro 7,15 al metro quadrato per la categoria B
- c) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri.

Inoltre si stabiliscono i seguenti canoni relativi agli specchi d'acqua:

- a) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
- b) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
- c) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
- d) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alle lettere precedenti.

Tali canoni potranno essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e interventi di recupero ambientale delle aree coinvolte.

Il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

Articolo 3

(Fiscalità in materia di acque di sorgente)

1. A partire dal 1° gennaio 2015 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m³ su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali.

Articolo 4

(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana)

1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse

modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Articolo 5

(Tutela e riqualificazione ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia e del Ministero per i Beni e le attività culturali, un Decreto Legislativo avente a oggetto: l'individuazione delle aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle concessioni di sorgenti per ragioni di tutela ambientale; i limiti massimi di occupazione dei litorali con concessioni balneari per rispettare il diritto alla fruizione libera del demanio balneare, e gli obiettivi di gestione, tutela e riqualificazione ambientale da considerare nel rinnovo delle concessioni ai sensi delle Direttive europee.

2. I progetti per attività di escavazione e di concessioni di sorgenti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualsiasi sia la loro dimensione e localizzazione. Tali progetti devono sempre essere accompagnati da progetti di recupero ambientale e paesaggistico dell'area dove devono essere fissate le scadenze per gli interventi da realizzare contestualmente con il procedere dell'attività e le garanzie fideiussorie.

3. I canoni derivanti dalle attività di escavazione e dalle concessioni di acqua di sorgente sono per un terzo vincolati ad un fondo regionale per il recupero ambientale delle cave abbandonate e per interventi di riqualificazione, bonifica, messa in sicurezza del territorio.

Articolo 6

(Revisione fiscale a salvaguardia della tutela dell'ambiente, dell'equità e della defiscalizzazione dei redditi)

1. Il Governo è delegato a procedere a partire dall'anno fiscale 2015 alla revisione ecologica del fisco, già prevista nell'art. 15 della Legge 23/2014, senza attendere l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione del 13 aprile 2011.
2. La revisione di cui al comma 1 dovrà prevedere:
 - a) Una riduzione delle aliquote di imposizione sui redditi di persone fisiche e giuridiche finanziata attraverso una pari riduzione dell'erosione fiscale sulle imposte ai consumi e in particolare l'abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici.

- b) La rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una componente proporzionale alle emissioni climalteranti.

Articolo 7

(Revisione ecologica della parafiscalità delle bollette di elettricità e gas)

Il Governo di concerto con l'AEEGSI è delegato a procedere a partire dal 2015 a:

- a) Eliminare dalle componenti regolate delle tariffe dell'energia elettrica e del gas i sussidi alle fonti fossili e i sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori.
- b) Ridurre i sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili.

Articolo 8

(Fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, un Decreto Legislativo avente ad oggetto la revisione dell'Imposta sul Valore Aggiunto con l'obiettivo di orientare il mercato verso modi di produzione e consumo sostenibili. Il decreto dovrà individuare i criteri per valutare le prestazioni ambientali e energetiche, le ragioni di interesse pubblico, che per la produzione e utilizzo dei beni e dei prodotti motivano una differenziazione dell'IVA. La differenziazione dell'IVA dovrà portare complessivamente a un risultato di parità di gettito per lo Stato. Con cadenza annuale il Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia relazionano al Parlamento sui risultati e individuano proposte di intervento per migliorarne l'efficacia.

ⁱ Ocse, 2013

ⁱⁱ Di circa 5,7 miliardi di € di esenzioni di accise sul consumo di combustibili previsto per il 2014 dalla Ragioneria dello Stato, i trasporti pesano per 4. Il trasporto aereo commerciale ha sconti per 1,6, poco più di quello a TIR e autolinee passeggeri (a queste ultime molto meno che ai TIR). 640 milioni a trasporto marittimo e pesca. Il totale di 5,7 miliardi è una stima per difetto, perché i dati non includono alcune forme non di esenzione, bensì di non assoggettabilità alle accise.

Fonte: Ragioneria dello Stato, "Stato di previsione dell'entrata 2014 - 2016 - Effetti finanziari delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio - ALLEGATO A".

<http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit->

[/Bilancio di previsione/Bilancio finanziario/2014/DisegnodiBilancio/AllegatoaldisegnodiBilancio/01-Allegato tecnico-Entrata.pdf](#)

ⁱⁱⁱ All'interno della componente A3 degli oneri generali di sistema, secondo i dati del GSE, i sussidi per centrali da fonti fossili attraverso il meccanismo delle "assimilate" (CIP6) sono stati pari a 2.166 milioni di Euro nel 2012 e la spesa complessiva dal 2001 è stata di 40.149 milioni di Euro. Nel 2013 è stato introdotto un sussidio per le centrali a olio combustibile per prevenire le possibili "situazioni di emergenza gas" stimato in 250 milioni di Euro il primo anno, a prescindere che si verifichino o meno rischi per gli approvvigionamenti di gas.

^{iv} Gli oneri generali presenti nelle bollette di elettricità e gas sono applicati in modo progressivo per i clienti domestici residenti con piccola potenza impegnata e fortemente degressivo per i consumatori più grandi. Le categorie che più ne beneficiano sono quelle dei grandissimi consumatori. Nelle sole bollette elettriche, il vantaggio ai consumatori in altissima tensione relativo alla degressività di applicazione della sola componente A3, quella che perlopiù finanzia il supporto alle fonti rinnovabili elettriche, ammontava a oltre mezzo miliardo nel 2012, pagato perlopiù dalle piccole imprese che non beneficiano dello sconto per "energivori" e dai consumatori domestici diversi dai residenti con potenza impegnata 3 kW).

^v L'Autorità per l'Energia stima per il 2014 in 840 milioni di € il sussidio nelle bollette elettriche a favore dei clienti energivori – cioè con alti costi di approvvigionamento energetico rispetto al fatturato - manifatturieri destinatari della componente "AE" degli oneri di sistema. Si tratta di un trasferimento previsto nella Legge 9/2014.

^{vi} La Delega al Governo in materia di fiscalità (Legge 23/2014, art. 15) prevede di rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, ma rinvia la decorrenza degli effetti delle disposizioni alla data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.

La bozza di direttiva COM (2011) 169 propone la revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (2003/96/CE) con scissione in due componenti dell'aliquota minima dell'imposta sui prodotti energetici: componente CO₂ fissata a un minimo di 20 €/T e componente energetica del prodotto (espresso in GJ). Soggetti già compresi nel sistema di controllo delle emissioni-serra con acquisto obbligatorio di permessi ad emettere (ETS) saranno esonerati dal pagamento della componente CO₂.

^{vii} In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.

^{viii} Cfr. note n.5 e 6.

^{ix} Con la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sulla base del contenuto energetico e delle emissioni climateranti, si determina un aumento della competitività per gli impianti da fonti rinnovabili che permetterà di ridurre fino a cancellare gli incentivi per i nuovi impianti.

^x Nelle Regioni Basilicata e Sardegna non sono previsti canoni per l'attività di escavazione e la media di canoni versati nelle Regioni rispetto al prezzo di vendita degli inerti non arriva al 3,5% (Rapporto Cave 2014 di Legambiente).

^{xi} In Italia la percentuale di rifiuti da costruzione e demolizione riciclati è pari al 9%, in Danimarca è al 93%, Olanda 95%, Germania 91% (Fonte UEFG 2011).

^{xii} In Italia il conferimento a discarica è ancora rilevante (39% dei rifiuti urbani), con situazioni persino di conferimento di rifiuti tal quali (vietati ma purtroppo praticati), e il basso costo di conferimento sfavorisce le filiere di raccolta e recupero di materiali.

^{xiii} I canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi (in alcune zone non si arriva 0,1 centesimi per litro) e in molte Regioni (Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna) si paga non in funzione delle portate derivate ma degli ettari di concessione.

^{xiv} L'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti pretrattati (il conferimento di "tal quale" è vietato ma purtroppo ancora diffuso) dovrebbe passare da un valore "massimo" a uno "minimo", pari a 50 Euro a tonnellata, che le Regioni

potrebbero modulare in funzione di premialità e penalità legate alla capacità dei Comuni di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Se si considerano gli attuali tassi di smaltimento in discarica (circa 15 milioni di tonnellate) si passerebbe da un introito attuale di 40 milioni di Euro a circa 750 milioni.

^{xv} Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni di acque minerali pari ad almeno 20 euro a metro cubo (ossia 2 centesimi di Euro al litro). Ai tassi attuali di prelievo si ricaverebbero circa 240 milioni di Euro.

^{xvi} Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni balneari di almeno 10 euro a mq all'anno (da una media attuale di circa 5 euro) con possibilità da parte delle Regioni di utilizzare premialità e penalità legate alle modalità di gestione e agli interventi di riqualificazione ambientale. Con un canone di questo tipo le entrate statali passerebbero da circa 103 milioni a 180 milioni di Euro all'anno.

^{xvii} Il contributo per la trasformazione di suoli ad usi urbani (come avviene in Germania) dovrà essere legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico determinata. Il valore dovrà essere pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali, e due volte se invece da superfici agricole. Il contributo è vincolato ad una specifica voce nei bilanci comunali a interventi di rigenerazione urbana, di bonifica di suoli inquinati e di messa in sicurezza del territorio.

^{xviii} La Direttiva 571/11 impone l'obiettivo di raggiungere il consumo netto di suolo zero entro il 2050.

^{xix} La Legge 23/2014 ("Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita") delega il Governo "ad introdurre [...] nuove forme di fiscalità [...] finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione delle emissioni di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili" (art. 15).

^{xx} Cfr. nota precedente su delega fiscale.

